

**Legge** | 30/12/2025 | **n. 199**

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028.

Sezione I: Misure quantitative per la realizzazione degli obiettivi programmatici

**Articolo 1.059**

Comma 176 Modalità di erogazione della liquidazione anticipata della NASPI

Rubrica non ufficiale | Testo in vigore dal 1 gennaio 2026

---

176. All'[articolo 8 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole: « , in unica soluzione, » sono soppresse;
- b) ai commi 2 e 3, le parole: « in un'unica soluzione » sono soppresse;
- c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. L'erogazione della prestazione di cui al comma 1 avviene in due rate, la prima in misura pari al 70 per cento dell'intero importo e la seconda, pari al restante 30 per cento, da corrispondere al termine della durata di cui all'articolo 5 e comunque non oltre il termine di sei mesi dalla data di presentazione della domanda di anticipazione di cui al comma 3 del presente articolo, previa verifica della mancata rioccupazione ai sensi del comma 4 e della titolarità di pensione diretta, eccetto l'assegno ordinario di invalidità ».